SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 marzo 2005.

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e delle relative modalità di erogazione.

05A02706

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 31 dicembre 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa di euro 223.367.480,08. (Decreto n. 1801).

05A02235

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose, che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo, nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005, e il territorio della regione Umbria, nel periodo dal 24 al 30 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nell'ultima decade di gennaio 2005 i territori delle regioni Abruzzo ed Umbria sono stati interessati da eccezionali precipitazioni nevose;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, ingenti danni alla viabilità, alle abitazioni, alle strutture pubbliche e private ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le richieste dei sindaci di alcuni comuni delle province di Teramo, Chieti, Pescara e Perugia;

Viste le note del 2 e 9 febbraio 2005 dell'Ufficio territoriale del Governo di Teramo e del 9, 18 e 23 febbraio 2005 dell'Ufficio territoriale del Governo di Pescara;

Viste le richieste delle amministrazioni provinciali dell'Aquila e di Teramo;

Viste le richieste dei presidenti delle regioni Abruzzo ed Umbria rispettivamente del 22 e 14 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Abruzzo ed Umbria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02599

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 marzo 2005.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997: «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo, connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2001, con il quale il dr. Gianni Letta è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2001, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dr. Gianni Letta;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 56;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente la disciplina finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2001, registrato dalla Corte dei Conti il 19 luglio 2002, al reg. 9, foglio n. 224;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998 concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, «Rimodulazione dei programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999, «integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 15 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2000; 12 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001; 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001 di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia».

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2005, «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia»

Vista la nota n. 14469 del 12 novembre 2004 con la quale il Sindaco del comune di Marineo (Palermo) ha segnalato lo stato di pericolo in cui versa parte dell'abitato a causa del fenomeno di caduta massi che interessa il costone roccioso sovrastante la via Sotto la Rupe, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e la via Silvio Pellico;

Considerato che si rende necessaria la parziale rimodulazione degli interventi ricompresi nell'elenco 1 del programma di cui al decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il Coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando i fondi che si possono rendere disponibili a valere sulle risorse oggetto dell'impegno di cui al decreto del capo del Dipartimento reggente rep. n. 4376 del 31 dicembre 1997 che formeranno oggetto di richiamo della perenzione amministrativa, tenuto conto dei lunghi tempi previsti per la realizzazione dell'intervento «Consolidamento dissesti viabilità provinciale di Palermo», il cui soggetto attuatore è l'amministrazione provinciale di Palermo;

Ritenuto che per le caratteristiche delle opere in progetto, gli interventi di consolidamenti del versante di cui sopra possano essere eseguiti nei rispetto del vigente ordinamento nazionale in materia di opere pubbliche;

Sentita la regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

1. Il programma degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 è integrato e modificato secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto. La relativa attuazione resta subordinata alla preventiva reiscrizione in bilancio delle risorse di cui all'art. 3.

Art. 2.

1. Per le motivazioni esposte in premessa, per la realizzazione degli interventi nel comune di Marineo (Palermo) non trovano applicazione le deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Ai relativi oneri finanziari si provvederà a valere sulle risorse oggetto dell'impegno di cui al decreto del Capo del dipartimento reggente rep. n. 4376 del 31 dicembre 1997, opportunamente richiamate dalla perenzione amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

ALLEGATO

Rimodulazione del programma degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 dell'1 luglio 1997

REGIONE SICILIA

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (milioni di lire)	Fondi D.P.C. L. 496/96 (euro)	Soggetto Attuatore
MARINEO	PA	Lavori di consolidamento del costone roccioso sovrastante l'abitato in località "Rocca" in corrispondenza delle vie N. Sauro e S. Pellico	1.467.687.335	€ 757.997,25	Comune di Marineo
VARI	PA	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	7.032.312.665	€ 3.631.886,39	Amministrazione Provinciale di Palermo

05A02600

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 55.657 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 183 giorni con scadenza 30 settembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in giorni.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabi-

limento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 marzo 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A02721

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Zeljkovic Vesna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zeljkovic Vesna, nata a Karlovac (Croazia) il 3 marzo 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale croato di «Socijalni Radnik» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomirani Socijalni Radnik», conseguito presso la «Sveuciliste U Zagrebu- Pravni Fakultet u Zagrebu» in data 23 dicembre 1987;

Considerato inoltre che ha superato l'esame professionale presso il «Republika Hrvatska Ministarstvo Zdravstva I Socijalne Skrbi-lspitno povjerenstvo za polaganje strucnih ispita strucnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi» in data 27 maggio 2004;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 15 maggio 2003 e del 23 novembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citate;

Considerato il parere scritto del rappresentate di categoria del 24 gennaio 2004;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti prodotta;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) metodologia del servizio sociale per interventi complessi, 2) metodologia del servizio sociale per la programmazione, 3) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;

Visto l'art 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zeljkovic Vesna, nata a Karlovac (Croazia) il 3 marzo 1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) metodologia del servizio sociale per interventi complessi, 2) metodologia del servizio sociale per la programmazione, 3) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale:

la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez A.

05A02410

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazorczyk Alicja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lazorczyk Alicja, nata a Bilgoraj (Polonia) il 14 agosto 1977, cittadina polacca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo polacco di «Biologia», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale «Dyplom-Biologia», conseguito presso l'«Akademia Swietokrzyska im Jana kochanowskiego w Kielcach» come attestato in data 27 giugno 2001;

Considerato inoltre che il titolo di cui è in possesso la richiedente consente in Polonia l'esercizio della professione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. B - come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Lazorczyk Alicja, nata a Bilgoraj (Polonia) il 14 agosto 1977, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02411

DECRETO 8 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth nata a Guayaquil (Ecuador) il 18 agosto 1970, cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale ecuadoriano di «Psicologa clinica» rilasciato dall'«Universidad Catolica» di Santiago de Guayaquil nel febbraio 1998 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato inoltre che risulta essere iscritta al «Colegio de Psicologos clinicos» di Guayas da novembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Milano in data 9 settembre 2004 valido fino al 23 settembre 2006;

Decreta:

Alla sig.ra Franco Rodriguez Susana Elizabeth, nata a Guayaquil (Ecuador) il 18 agosto 1970, cittadina ecuadoregna, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02601

DECRETO 8 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Portocarrero Mori Maria Jiudith, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Portocarrero Mori Maria Judith nata a Ucayali (Perù) il 19 luglio 1960, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Industrial» rilasciato nel novembre 1998 dal «Colegio de Ingenieros del Perù», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico in «Ingenieria Industrial» conseguito nell'aprile 1998 presso la «Universidad de Lima»;

Considerato inoltre che è in possesso del titolo accademico «Master en Geslion Empresarial» conseguito presso la «Universidad nacional de la Amazonia peruana» nell'ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Torino in data 14 ottobre 2003 valido fino al 1º luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Portocarrero Mori Maria Judith, nata a Ucayali (Perù) il 19 luglio 1960, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Impianti elettrici, 2) Costruzioni di macchine.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materi.e indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A02602

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 febbraio 2005.

Scioglimento di quindici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile - comma 1, parte 2º;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentrameto a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile - comma 1, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quindici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile - comma 1, parte 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Rinascimento» - con sede in Afragola - costituita in data 20 agosto 1946 per rogito notaio Nicola Monda - registro società 681/46 - REA 142649 - C.F. 00618750632 - BUSC 2634;

«L'Alba Service» - con sede in Napoli - costituita in data 19 luglio 1990 per rogito notaio Alessandro Scarnecchia - registro società 5447/90 - REA 477309 - C.F. 06180490630 - BUSC 12978;

«Tutor» - con sede in Napoli - costituita in data 3 marzo 1948 per rogito notaio Antonio Triola - registro società 175/48 - REA 149412 - C.F. mancante - BUSC 2806;

«Labor Partenopea» - con sede in Quarto - costituita in data 24 marzo 1966 rogito notaio Gennaro Oliviero - registro società 249/66 - REA 243642 - C.F. 00531450633 - BUSC 2823;

«S. Lucia» - con sede in Napoli - costituita in data 24 luglio 1933 rogito notaio Nicola D'Emilia - registro società 249/33 - BUSC 3266;

«Società Anonima Coop. Edilizia Stabiese» - con sede in Castellammare di Stabia - costituita in data 9 settembre 1946 per rogito notaio Roberto Chiari - registro società 773/46 - REA 142626 - BUSC 3768;

«La Edil Vomerese» - con sede in Napoli - costituita in data 2 marzo 1967 per rogito notaio Italo Pasolini - registro società 172/67 - REA 251170 - C.F. 00298670639 - BUSC 4560;

«Eros» - con sede in Napoli - costituita in data 18 giugno 1968 per rogito Pietro Pirolo - registro società 413/68 - REA 259622 - BUSC 4592;

«La Sfida 2000» con sede in Napoli - costituita in data 3 marzo 1969 per rogito notaio Italo Pasolini - registro società 263/69 - REA 265257 - C.F. 00521770636 - BUSC 4707;

«Carlo Crispino» - con sede in Cardito - costituita in data 23 aprile 1969 per rogito notaio Luciano di Transo - registro società 401/49 - REA 266902 - C.F. 00363920638 - BUSC 4745;

«La Spaziale» - con sede in Cicciano - costituita in data 9 aprile 1971 per rogito Giuseppe Rotondano - registro società 252/71 - REA 278776 - C.F. 00753810639 - BUSC 5036;

«Mattatori del Vesuvio» - con sede in Torre del Greco - costituita in data 23 marzo 1972 per rogito notaio Corrado Gerardi - registro società 398/72 - REA 282574 - C.F. 00555740638 - BUSC 5183;

«Pescatori del Tirreno» - Lavoratori della Piccola Pesca con sede in Napoli - costituita in data 5 ottobre 1972 rogito notaio Romolo Scivicco - registro società 852/72 - REA 283352 - C.F. mancante - BUSC 5252;

«Forrest Gump» - con sede in Pomigliano D'Arco - costituita in data 28 febbraio 2001 per rogito notaio Ornella del Gaudio - registro società 3989351212 - REA 652732 - C.F. 03989351212 - BUSC 15177.

Napoli, 17 febbraio 2005

Il dirigente: MORANTE

05A02626

DECRETO 4 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio artigiani costruzioni generali (Con.Ar.Co.Ge) società cooperativa a responsabilità limitata», in Taurianova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 18 gennaio 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, che il valore della produzione iscritto a bilancio, esercizio 2001, è pari a 0 che non ha mai avviato l'attività sociale e che le attività da liquidare, di natura mobiliare, hanno un valore inferiore ad € 5000,00.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società coop. «Consorzio artigiani costruzioni generali (Con.Ar.Co.Ge) società coperativa a responsablità limitata» con sede in Taurianova, costituita per rogito notaio dott.ssa Marcella Clara Reni in data 8 giugno 1989, repertorio n. 4749, registro società n. 2468 - tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 4 marzo 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A02594

DECRETO 4 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Patio Plants soc. coop. a r.l.», in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 9 febbraio 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non è stato depositato alcun bilancio d'esercizio e che non vi sono attività né passività da definire.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società coop. «Patio Plants soc. coop. a r.l.» con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio dott.ssa Concetta Maria Costa in data 18 giugno 1998, repertorio n. 12311, registro delle imprese n. 138249 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 marzo 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A02595

DECRETO 4 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Se.Co.Mer. società cooperativa a r.l.», in Bovalino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riorma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 15 gennaio 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1997, e che le attività da liquidare, di natura mobiliare, hanno un valore inferiore ad € 5.000,00.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società coop. «Se.Co.Mer. società cooperativa a r.l.» con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Labbadia Erminia in data 12 luglio 1990, repertorio n. 34474, registro società n. 2347 - tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 4 marzo 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A02596

DECRETO 10 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Vivicoop», in Policoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 4 maggio 2004, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «Vivicoop», con sede in Policoro da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Vivicoop», con sede in Policoro, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*.

Matera, 10 marzo 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A02672

DECRETO 10 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Astra Metaponto», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 16 febbraio 2005, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «Astra Metaponto», con sede in Bernalda da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Astra Metaponto», con sede in Bernalda, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*.

Matera, 10 marzo 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A02673

DECRETO 10 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Arianne Chic», in Pisticci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 29 luglio 2004, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «Arianne Chic», con sede in Pisticci, da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Arianne Chic», con sede in Pisticci, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*.

Matera, 10 marzo 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A02674

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2005.

Iscrizione di varietà di tabacco al registro delle varietà di prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'azienda per la produzione seme di tabacco «L'Agricola S.r.l.» in relazione alle varietà denominate C104 e F3119 per le quali la Commissione sementi, nella riunione del 30 settembre 2003, ha espresso parere sfavorevole all'iscrizione nel relativo registro volontario;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 febbraio 2005, in seguito all'esame della detta richiesta di riesame, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

TABACCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007852	C104	L'Agricola S.r.l. - Bastia Umbra (Perugia)
007857	F3119	L'Agricola S.r.l. - Bastia Umbra (Perugia)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A02664

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 marzo 2005.

Proroga del termine di presentazione, da parte delle banche concessionarie, degli accertamenti istruttori, relativi alle domande dei bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, per i settori turismo e commercio dell'anno 2003.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio e del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio» e le successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del citato decreto n. 527/1995 che prevede la proposta, da parte delle singole regioni, di specifiche priorità regionali per la formazione delle graduatorie, priorità che il Ministero delle attività produttive approva dopo avere valutato la loro compatibilità con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto;

Visti i decreti ministeriali del 25 giugno 2004 e dell'11 novembre 2004, con i quali sono stati fissati e successivamente prorogati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, per i bandi del 2003 dei settori «turismo» e «commercio»;

Visto l'art. 6, comma 3-*bis* del citato decreto n. 527/1995, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, tenuto conto del numero delle domande e al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare i termini prescritti dal comma 2 dello stesso articolo per l'invio da parte delle banche concessionarie delle risultanze delle attività istruttorie svolte sulle domande di agevolazione presentate;

Considerato il rilevante numero di domande presentate a valere sui bandi sopra citati, che comporta la necessità di usufruire di un lasso di tempo ragionevole per il corretto espletamento dell'attività istruttoria, anche in relazione alle difficoltà di tipo tecnico-operativo dovute all'adeguamento da parte delle banche alle nuove prescrizioni in materia di accesso ai dati catastali e ipotecari tenuti dall'Agenzia del territorio, dettate dai commi 367 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ravvisata pertanto l'opportunità di consentire una proroga del termine di invio delle risultanze istruttorie fissato dall'art. 6, comma 2 del citato decreto n. 527/1995;

Decreta:

I termini di cui all'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 per l'invio al Ministero delle risultanze degli accertamenti istruttori svolti dalle banche concessionarie in relazione alle domande di agevolazione presentate per i bandi 2003 della legge n. 488/1992, relativi ai settori «turismo» e «commercio», sono prorogati di trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

05A02603

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2005.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltù di vietare nei mesi di più, intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta del comune di Capri in data 15 novembre 2004, n. 363, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

Vista la delibera della Giunta comunale di Anacapri in data 15 nocembre 2004, n. 244, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione dell'amministratore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 22 ottobre 2004, n. 55, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;

Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 26.2 Gab.Urp del 17 febbraio 2005 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 133 del 17 gennaio 2005 con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Considerato che il Tribunale amministrativo della regione Campania — con ordinanza — Registro generale n. 3795/99 e 37967/99 — accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 20 marzo 2005 al 30 ottobre 2005 e dal 20 dicembre 2005 al 7 gennaio 2006, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro flusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o Anacapri;

f) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 marzo 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 167

05A02701

DECRETO 7 marzo 2005.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più, intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta municipale di Procida in data 10 dicembre 2004, n. 335, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 143 del 19 gennaio 2005 con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cure, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 26.2 Gab.Urp del 17 febbraio 2005 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 133 del 17 gennaio 2005 con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 20 marzo 2005 al 25 settembre 2005 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto «*a)*»;

c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco o di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato

Roma, 7 marzo 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 166

05A02700

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, al dott. Karazanishvili Levan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Karazanishvili Levan, cittadino georgiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Karazanishvili Levan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare rilasciato nel 2000 dal Centro Scientifico della Chirurgia Cardiovascolare «A. N. Bakulev» dell'Accademia Russa delle Scienze Mediche (Federazione Russa) al dott. Karazanishvili Levan, nato a Tbilisi (Georgia) il 22 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02549

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Carini Imperi Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Carini Imperi Claudia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en oftalmologia conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Carini Imperi Claudia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en oftalmologia rilasciato in data 20 maggio 1999 da «La Pontificia Universidad Javeriana» di Bogotà (Colombia) alla dott.ssa Carini Imperi Claudia, cittadina italiana, nata a Bogotà (Colombia) il 20 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02550

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2005.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Vista la deliberazione n. 17 del 9 maggio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), recante la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n. 208/1998, triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003;

Visto, in particolare, il punto 1.1 della predetta deliberazione che ha previsto un accantonamento di 900 milioni di euro, per il triennio, 2003-2005, da ripartire con successiva deliberazione, con particolare attenzione, fra l'altro, agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della società dell'informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere regionale, del risanamento del suolo, nonché per l'introduzione di meccanismi premiali;

Vista, al riguardo, la proposta formulata dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca ai fini della predetta ripartizione, e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 380 del 15 settembre 2003;

Vista la deliberazione n. 83 del 13 novembre 2003 del CIPE recante: «Ripartizione accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate (punti 1.1, delibera n. 17/2003)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2004;

Visto, in particolare il punto 2 della predetta deliberazione che, nell'assegnare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca l'importo complessivo di 300 milioni di euro, destina 240 milioni di euro al potenziamento di centri di ricerca pubblico-privati presenti nel Mezzogiorno, con annesse attività di formazione;

Considerato che, ai sensi della richiamata proposta del MIUR del 15 settembre 2003, il predetto importo dovrà essere destinato alla realizzazione e al potenziamento dei seguenti centri di ricerca pubblico-privati (di seguito «laboratori»):

1. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie innovative per la diagnostica medica avanzata.

2. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per l'energia solare termica ad alta temperatura.

3. Laboratorio pubblico-privato di ricerca industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi avanzati di produzione.

4. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme e-business abilitanti applicazioni innovative nei settori agro-alimentare, turismo, beni culturali e per lo sviluppo di nuovi prodotti.

5. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme innovative biotecnologiche per la identificazione di nuovi farmaci antiinfettivi.

6. Laboratorio pubblico-privato su genomica applicata al miglioramento e alla certificazione di specie vegetali (pomodoro, grano duro e vite) di rilevante interesse economico specifico.

7. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di materiali polimerici di interesse elettronico per la realizzazione di nuovi chip.

8. Laboratorio pubblico-privato di bioinformatica applicata alla genomica.

9. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per la realizzazione di nuovi materiali e di metodi di progettazione per il settore ferroviario e dei vettori di medie dimensioni. Realizzazione di «facilities» per prove e qualificazioni.

10. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie e piattaforme tecnologiche per studi controllati finalizzati alla valutazione dell'efficacia di farmaci negli animali e nell'uomo.

11. Laboratorio pubblico-privato sulle risorse finalizzate su open source del software.

12. Laboratorio e rete strumentale per l'acquisizione e analisi di dati essenziali per una conoscenza dettagliata della crosta terrestre volta alla mitigazione del rischio sismico e allo sfruttamento dei fluidi sotterranei.

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1367/Ric. del 27 ottobre 2004, con il quale è stata disposta, ai fini dell'attuazione degli interventi riferiti ai richiamati laboratori contrassegnati dal n. 1 al n. 11, l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Acquisito, ai sensi del punto 4 delle predetta deliberazione del CIPE n. 83/03, il parere positivo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e della finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Con il presente bando, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR) intende promuovere, nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, la realizzazione e/o il potenziamento, su specifici settori strategici, di forti concentrazioni di competenze scientifico-tecnologiche, di alto potenziale innovativo, che si caratterizzino per una organica collaborazione tra imprese industriali e mondo della ricerca pubblica. Tali concentrazioni sono definite «laboratori».

2. L'azione del presente bando si inserisce nel più ampio quadro disegnato dalle linee guida per la politica scientifica e tecnologica, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002; infatti, tra gli obiettivi posti, vi è ricompresa l'esigenza di un deciso riorientamento della strategia scientifica e tecnologica dell'intervento pubblico a sostegno del potenziale innovativo del Mezzogiorno, basata sulla collaborazione tra gli organismi scientifici pubblici e gli operatori privati in settori dove la qualità del capitale umano sia determinante.

3. Il riorientamento, pertanto, deve assecondare la convergenza degli interventi nel Mezzogiorno su settori e aree tecnologiche abilitanti la crescita di competitività sostenibile del sistema-Paese. Ciò deve tradursi in interventi a sostegno della ricerca finalizzati alla modernizzazione del manifatturiero e dei servizi avanzati, presenti nel sistema produttivo meridionale, e alla crescita di nuove attività economiche ad alto contenuto tecnologico, in settori quali il biomedicale, il biotecnologico, i farmaci innovativi, l'agro-alimentare, la micromeccanica, i trasporti, le piattaforme ICT applicabili con priorità allo sviluppo di nuovi prodotti, al turismo, all'agroalimentare e all'istruzione.

4. Gli interventi che si intende realizzare, attraverso il presente bando, hanno l'obiettivo di valorizzare, consolidare e integrare gli investimenti in ricerca e sviluppo già effettuati dal MIUR, attraverso il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, il Programma operativo nazionale per le aree dell'obiettivo 1, e che hanno permesso di far emergere e selezionare, con criteri di scelta e di valutazione applicati a livello internazionale, iniziative e strutture di successo che manifestano, per la prima volta, la convergenza di interessi di natura pubblica e privata.

5. In tale quadro, attraverso il presente bando saranno selezionati gli interventi in grado di:

sostenere i processi di modernizzazione del sistema produttivo meridionale e la crescita di imprese hightech nel Mezzogiorno d'Italia;

consolidare e favorire processi di insediamento nel Mezzogiorno di attività di ricerca e sviluppo e di progettazione da parte di imprese nazionali e multinazionali e di enti pubblici di ricerca;

accelerare i processi di internazionalizzazione del sistema scientifico e tecnologico meridionale;

inserire giovani talenti in progetti di ricerca aperti ad applicazioni innovative e al mercato.

6. Il MIUR intende perseguire i predetti obiettivi attraverso il finanziamento di specifici progetti che integrino attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999).

7. I progetti di cui al precedente comma 6 dovranno caratterizzarsi per la loro capacità di svilupparsi all'interno dei richiamati laboratori, favorendo, al contempo, una loro strutturazione consolidata e durevole nel medio-lungo periodo.

8. In tale ambito, i laboratori debbono, quindi, configurarsi come unità organizzative caratterizzate dai seguenti elementi distintivi:

concentrazione in una unica sede di attività, competenze multidisciplinari e di strumentazione multiuso di valenza scientifica e di alto potenziale innovativo;

integrazione, nello stesso luogo, di strutture pubbliche di ricerca e imprese industriali;

esistenza di una struttura organizzativa e di gestione;

capacità di sviluppare attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione, in modo integrato, nel medio-lungo periodo;

capacità di attrarre giovani talenti e qualificati studiosi e ricercatori, italiani e stranieri;

capacità di valorizzare i risultati della ricerca, anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali;

presenza di una rete di collaborazioni scientifiche e industriali, esterne al laboratorio, anche su scala internazionale.

9. I laboratori di cui, attraverso il presente bando, il MIUR intende favorire la realizzazione e/o il potenziamento sono i seguenti:

1. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie innovative per la diagnostica medica avanzata.

2. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per l'energia solare termica ad alta temperatura.

3. Laboratorio pubblico-privato di ricerca industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi avanzati di produzione.

4. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme e-business abilitanti applicazioni innovative nei settori agro-alimentare, turismo, beni culturali e per lo sviluppo di nuovi prodotti.

5. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme innovative biotecnologiche per la identificazione di nuovi farmaci antiinfettivi.

6. Laboratorio pubblico-privato su genomica applicata al miglioramento e alla certificazione di specie vegetali (pomodoro, grano duro e vite) di rilevante interesse economico specifico.

7. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di materiali polimerici di interesse elettronico per la realizzazione di nuovi chip.

8. Laboratorio pubblico-privato di bioinformatica applicata alla genomica.

9. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per la realizzazione di nuovi materiali e di metodi di progettazione per il settore ferroviario e dei vettori di medie dimensioni. Realizzazione di «facilities» per prove e qualificazioni.

10. Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie e piattaforme tecnologiche per studi controllati finalizzati alla valutazione dell'efficacia di farmaci negli animali e nell'uomo.

11. Laboratorio pubblico-privato sulle risorse finalizzate su open source del software.

Art. 2.

Obiettivi specifici dei progetti

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001) sono invitati a presentare progetti di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, relativamente a:

1 - *Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie innovative per la diagnostica medica avanzata.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 1*a* - Sistemi e processi tecnologici per imaging diagnostico innovativo molecolare;

obiettivo 1*b* - Sistemi e processi tecnologici per imaging diagnostico innovativo funzionale.

I progetti possono riferirsi a uno o più dei sopracitati obiettivi e devono avere un costo complessivo non inferiore a 10 Meuro e non superiore a 20 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 25 Meuro.

2 - *Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per l'energia solare termica ad alta temperatura.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 2*a* - Sistemi e processi per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile a medie temperature (550 °C) finalizzata alla produzione di energia elettrica;

obiettivo 2*b* - Sistemi e processi per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile ad alta temperatura (>800 °C) per la produzione di idrogeno.

I progetti possono riferirsi a uno o più dei sopracitati obiettivi e devono avere un costo complessivo non inferiore a 15 Meuro e non superiore a 22 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 30 Meuro.

3 - *Laboratorio pubblico-privato di ricerca industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi avanzati di produzione.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 3*a* - Progetto e sviluppo di architetture innovative di macchine e sistemi di produzione, analisi e simulazione meccanica;

obiettivo 3*b* - Integrazione di nuove tecnologie (sensoristica, materiali strutturali, MEMS, nanotecnologie) nelle macchine e nei sistemi di produzione.

I progetti possono riferirsi a uno o più dei sopracitati obiettivi e devono avere un costo complessivo non inferiore a 7 Meuro e non superiore a 13 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 15 Meuro.

4 - *Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme e-business abilitanti applicazioni innovative nei settori agro-alimentare, turismo, beni culturali e per lo sviluppo di nuovi prodotti.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 4*a* - Progetto e sviluppo di architetture e sistemi di e-business integrati applicati ai settori agroalimentare, turismo e beni culturali;

obiettivo 4*b* - Progetto e sviluppo di architetture e sistemi tecnologici innovativi per la gestione delle conoscenze finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti manifatturieri.

I progetti possono riferirsi a uno o più dei sopracitati obiettivi e devono avere un costo complessivo non inferiore a 10 Meuro e non superiore a 18 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 20 Meuro.

5 - *Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme innovative biotecnologicbe per la identificazione di nuovi farmaci antiinfettivi.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 5*a* - Identificazione e realizzazione di nuove molecole attive per farmaci antinfettivi attraverso impiego integrato di tecniche di microbiologia, di chimica delle fermentazioni, di determinazioni di genomi di microorganismi.

I progetti devono avere un costo complessivo non inferiore a 10 Meuro e non superiore a 18 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 20 Meuro.

6 - *Laboratorio di ricerca pubblico-privato su genomica applicata al miglioramento e alla certificazione di specie vegetali (pomodoro, grano duro e vite) di rilevante interesse economico specifico.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 6*a* - Caratterizzazione informazionale e funzionale del genoma di pomodoro;

obiettivo 6*b* - Caratterizzazione informazionale e funzionale del genoma della vite;

obiettivo 6*c* - Caratterizzazione informazionale e funzionale del genoma del frumento duro.

I progetti possono riferirsi a uno o più dei sopracitati obiettivi e devono avere un costo complessivo non inferiore a 10 Meuro e non superiore a 20 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 25 Meuro.

7 - *Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di materiali polimerici di interesse elettronico per la realizzazione di nuovi chip.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 7*a* - Sviluppo di semiconduttori applicati su substrati polimerici e realizzazione di dispositivi elettronici, sensori e attuatori.

obiettivo 7*b* - Studio e sviluppo di tecniche a basso costo e grandi volumi di produzione di dispositivi elettronici come la tecnica del «reel-to-reel» e tecniche non fotolitografiche di realizzazione di dispositivi.

I progetti possono riferirsi a uno o più dei sopracitati obiettivi e devono avere un costo complessivo non inferiore a 10 Meuro e non superiore a 18 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 20 Meuro.

8 - *Laboratorio pubblico-privato di bioinformatica applicata alla genomica.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 8*a* - Progetto e sviluppo di nuove tecnologie per l'analisi e la identificazione, per via informatica, di geni e dei meccanismi della loro espressione, anche in funzione dello studio della biodiversità;

obiettivo 8*b* - Progetto e sviluppo di banche dati concernenti genomi di microorganismi di interesse agroalimentare e di specie batteriche di interesse industriale.

I progetti possono riferirsi a uno o più dei sopracitati obiettivi e devono avere un costo complessivo non inferiore a 5 Meuro e non superiore a 10 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 10 Meuro.

9 - *Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie per la realizzazione di nuovi materiali e di metodi di progettazione per il settore ferroviario e dei vettori di medie dimensioni. Realizzazione di «facilities» per prove e qualificazioni.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 9*a* - Progetto e sviluppo di processi integrati e applicazioni per materiali polimerici, ceramici e metallici finalizzati alla loro modellistica, simulazione, prototipazione e produzione, per impiego nel settore ferroviario e dei vettori di medie dimensioni.

I progetti devono avere un costo complessivo non inferiore a 15 Meuro e non superiore a 22 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 30 Meuro.

10 - *Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie e piattaforme tecnologiche per studi controllati finalizzati alla valutazione dell'efficacia dei farmaci negli animali e nell'uomo.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 10*a* - Studio dell'effetto dei farmaci su sistemi cellulari correlato con lo studio integrato del metabolismo mediante impiego di genomica e proteomica.

I progetti devono avere un costo complessivo non inferiore a 3 Meuro e non superiore a 7 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 7 Meuro.

11 - *Laboratorio pubblico-privato sulle risorse finalizzate su open source del software.*

Obiettivi da conseguire:

obiettivo 11*a* - Progetto e sviluppo di «suite» di sistemi operativi e ambienti di sviluppo software open source;

obiettivo 11*b* - Progetto e sviluppo di basi dati, ambienti di rete e applicazioni con tecnologie software open source.

I progetti possono riferirsi a uno o più dei sopracitati obiettivi e devono avere un costo complessivo non inferiore a 5 Meuro e non superiore a 10 Meuro.

L'ammontare dell'agevolazione pubblica a valere sulle risorse del Fondo agevolazione ricerca (FAR) non può superare i 10 Meuro.

Art. 3.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve fare riferimento a uno solo dei laboratori di cui al precedente comma e deve prevedere attività da realizzarsi, per la loro totalità, nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia e nei richiamati laboratori.

2. Al fine di favorire la più ampia convergenza di competenze, i progetti possono ricomprendere anche costi per consulenze e prestazioni di terzi da svolgersi al di fuori del relativo laboratorio, anche esternamente alle regioni del Mezzogiorno d'Italia, purché ne sia accertato il carattere di indispensabilità rispetto agli obiettivi del progetto, e comunque in una misura non superiore al 20% del costo delle attività del progetto stesso.

3. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

4. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a trentasei mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

5. Le attività di formazione, di cui al precedente comma 4, devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

6. Ciascun progetto, fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, deve prevedere, nella realizzazione delle specifiche attività, la partecipazione, per almeno il 30% del costo delle attività progettuali, di università e/o enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi Enea e Asi.

7. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi e deve essere pianificata una continuità operativa del laboratorio per i successivi cinque anni.

Art. 4.

Forme e misure di finanziamento

1. L'ammontare massimo delle risorse del FAR destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 212 milioni di euro.

2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 che, avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MIUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi (max 20 punti);

b) visione, strategia, approcci e sistemi tecnologici previsti ed effetto dell'insediamento del laboratorio sulla competitività complessiva dei sistemi economici locali (max 25 punti);

c) qualità della leadership scientifica e industriale del laboratorio (max 10 punti);

d) valore economico e qualità scientifica e competitiva del portafoglio di progetti di R&S dei partecipanti del laboratorio finanziati con fondi europei e nazionali nel periodo 2002-2004 (max 10 punti);

e) processi organizzativi e di gestione del laboratorio (max 10 punti);

f) capacità di valorizzare i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali (max 15 punti);

g) capacità del laboratorio di attrarre giovani talenti e ricercatori nazionali e internazionali anche con riguardo ai Paesi del Mediterraneo (max 5 punti);

h) presenza di una rete di collaborazioni scientifiche e industriali esterna al laboratorio anche su scala internazionale (max 5 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 75 punti e almeno 60 punti nei criteri da *a)* a *e)*, e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, si terrà presente l'esigenza di assicurare sia la realizzazione di tutti i laboratori previsti dal presente decreto, sia la migliore copertura territoriale delle iniziative selezionate. A tal fine, eventuali minori utilizzi di risorse, relativamente a specifici laboratori, potranno essere destinati alla copertura di esigenze rinvenienti da altri laboratori.

Art. 6.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati, entro e non oltre le ore 17 del 16 maggio 2005, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivo a partire dal 23 marzo 2005.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A02658

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 marzo 2005.

Certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2002, n. 218;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro delle comunicazioni 26 luglio 2004 n. 231, ed in particolare l'art. 5 che modifica l'art. 28 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218;

Considerato che occorre dettare una disciplina che fissi i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'uso degli apparati VHF-RTF/DSC; MF-RTF/DSC, classe E e EPIRB, installati a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, che effettuano la navigazione entro quaranta miglia dalla costa nazionale e al mare Adriatico, previsti dall'art. 28 del citato decreto n. 218/2002 come modificato;

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espresso con nota prot. n. 86/1859/Uff. II-Sez. I. in data 11 febbraio 2005;

Visto il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali espresso con nota del 18 febbraio 2005 prot. n. 200505350.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 341, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono istituiti i sottoindicati titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di nave per l'espletamento del servizio di radiocomunicazione a bordo di navi adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, dotate di apparati VHF-RTF/DSC, EPIRB e MF-RTF/DSC, di classe E; EPIRB operanti entro le 40 miglia dalla costa nazionale e il mare Adriatico:

a) certificato limitato di operatore VHF-RTF/DSC; EPIRB;

b) certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC, di classe E;EPIRB.

2. Il certificato limitato di operatore VHF-RTF/DSC; EPIRB è conforme al modello allegato 1 al presente decreto.

3. Il certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC, di classe E;EPIRB è conforme al modello allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. I certificati di cui all'art. 1, vengono conseguiti previo accertamento della idoneità a svolgere il servizio di radiocomunicazioni di bordo con gli apparati di cui al medesimo art. 1, secondo il programma contenuto nell'allegato 3 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

2. L'organizzazione delle prove di accertamento della idoneità di cui al comma 1 è affidata agli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni.

3. Ferma restando la disposizione di cui al comma 2, l'accertamento dell'idoneità a svolgere il servizio di radiocomunicazioni di bordo con gli apparati di cui all'art. 1 può essere effettuato dai funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati di eseguire le visite ispettive, relative ai collaudi ed alle ispezioni previsti dagli articoli 175 e 176 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, anche a bordo delle navi da pesca dotate degli apparati radioelettrici di cui al menzionato art. 1.

Art. 3.

1. La domanda di ammissione all'accertamento dell'idoneità per il conseguimento dei certificati di cui all'art. 1, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale, accompagnata dai seguenti documenti:

a) fotocopia avanti retro del documento di identità in corso di validità;

b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;

c) una marca da bollo del valore corrente;

d) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata.

2. I possessori dei certificati indicati nel successivo art. 4 sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a)* e *c)*.

3. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami.

Art. 4.

I possessori del certificato limitato di radiotelefonista valido per navi di stazza lorda fino alle 1600 tonnellate, del certificato limitato di radiotelefonista valido per navi di stazza lorda fino alle 150 tonnellate, previsti dal decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la marina mercantile e il Ministro per il tesoro 21 novembre 1956, come modificato dal decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la marina mercantile 10 agosto 1965, nonché del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili e per navi mercantili e aeromobili civili, di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 possono chiedere di essere sottoposti all'accertamento della idoneità, di cui al comma 1 dell'art. 2, e di avere annotato nei medesimi certificati o in separato documento l'acquisita idoneità ad utilizzare gli apparati radioelettrici di cui all'art. 1.

Roma, 8 marzo 2005

Il Ministro: GASPARRI

Allegato 1

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE

CERTIFICATO LIMITATO DI OPERATORE
VHF-RTF/DSC; EPIRB

GMDSS
(GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SEFETY SYSTEM)

N.........................

Il titolare ....

Nato il ....

A ....

Il sottoscritto titolare del presente certificato si impegna al rispetto delle disposizioni concernenti i servizi di radio comunicazione.

....
(Firma del titolare)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE

Il presente certificato viene rilasciato in conformità ed agli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni del …….. ed in seguito al risultato favorevole delle prove sostenute il giorno……………..

Il titolare del presente certificato è autorizzato in conformità alle disposizioni vigenti, ad esercitare il servizio di radiocomunicazioni mediante l'utilizzo degli apparati VHF-RTF/DSC; EPIRB installati a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata che effettuano la navigazione entro quaranta miglia dalla costa nazionale e al mare Adriatico, previsto dall'art. 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali, 5 agosto 2002, n. 218 come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali e col Ministro delle comunicazioni, 26 luglio 2004, 231.

Il dirigente

Allegato 2

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE

CERTIFICATO LIMITATO DI OPERATORE
MF-RTF/DSC, classe E; EPIRB

GMDSS
(GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SEFETY SYSTEM)

N.........................

Il titolare ....

Nato il ....

A ....

Il sottoscritto titolare del presente certificato si impegna al rispetto delle disposizioni concernenti i servizi di radio comunicazione.

....
(Firma del titolare)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE

Il presente certificato viene rilasciato in conformità ed agli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni del .... ed in seguito al risultato favorevole delle prove sostenute il giorno.................

Il titolare del presente certificato è autorizzato in conformità alle disposizioni vigenti ad esercitare il servizio di radiocomunicazioni mediante l'utilizzo degli apparati MF-RTF/DSC, classe E; EPIRB installati a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata che effettuano la navigazione entro quaranta miglia dalla costa nazionale e al mare Adriatico, previsto dall'art. 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali, 5 agosto 2002, n. 218 come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali e col Ministro delle comunicazioni, 26 luglio 2004, 231.

Il dirigente

ALLEGATO 3
(Articolo 2, comma 1)

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI LIMITATI DI OPERATORE VHF-RTF/DSC; EPIRB E DI OPERATORE MF-RTF/DSC, DI CLASSE E; EPIRB PER NAVI ADIBITE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE E RAVVICINATA OPERANTI ENTRO LE 40 MIGLIA DALLA COSTA NAZIONALE E IL MARE ADRIATICO.

I certificati limitati di operatore VHF-RTF/DSC; EPIRB e MF-RTF/DSC, di classe E; EPIRB vengono rilasciati ai candidati che abbiano dato prova di possedere le cognizioni tecniche e le attitudini professionali appresso specificate:

A) Ricetrasmettitore radiotelefonico VHF con DSC o Ricetrasmettitore radiotelefonico MF con DSC classe E

Dimostrazione pratica:

- dell'attivazione delle principali funzioni dell'apparato;

- delle operazioni e comandi che vengono utilizzati durante le chiamate

  di soccorso, urgenza e sicurezza;

- della procedura di segnalazione di un falso allarme.

B) Radio-boa Satellitare (EPIRB 406MHz)

Dimostrazione pratica:

- della verifica dello stato delle batterie;

- delle procedure test;

- della procedura di segnalazione di un falso allarme;

- delle operazioni e comandi che vengono utilizzati durante le situazioni di soccorso

05A02682

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005.

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
E
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

In base alle attribuzioni loro conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispongono:

Art. 1.

Definizione dei dati analitici degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizio idrico o del gas.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 1, comma 332, lettera *b)*, numero 2), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i dati d'identificazione dell'immobile, da comunicare all'anagrafe tributaria, sono:

a) per gli immobili urbani di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n. 28: il comune amministrativo e l'indirizzo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno;

b) per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali: il comune amministrativo, il comune catastale se non coincidente con quello amministrativo, il foglio, la particella e il subalterno.

2. I dati catastali identificativi dell'immobile di cui al comma 1, sono dichiarati dagli utenti ed acquisiti dagli istituti, enti e società che stipulano i relativi contratti di utenza all'atto della sottoscrizione; per i contratti in essere le medesime informazioni sono dichiarate, ai predetti soggetti, solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

3. I dati catastali identificativi dell'immobile di cui al comma 1, sono riferiti a quanto rappresentato negli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti medesimi.

Art. 2.

Definizione dei campi costituenti i dati catastali per il catasto edilizio urbano e per il catasto terreni

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, gli identificativi degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera *a)*, sono così rappresentati:

a) comune amministrativo - dizione in chiaro;

b) comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;

c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;

d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;

e) foglio - 4 caratteri alfanumerici;

f) particella - 5 caratteri alfanumerici;

g) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali di cui al comma 1, lettera *b)*, sono così rappresentati:

a) comune amministrativo - dizione in chiaro;

b) comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;

c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;

d) foglio - 4 caratteri alfanumerici;

e) particella - 5 caratteri alfanumerici;

f) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.

3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera *a)*, sono così rappresentati:

a) comune amministrativo - dizione in chiaro;

b) comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;

c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;

d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;

e) foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;

f) particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore);

g) subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

4. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali di cui al comma 1, lettera *b)*, sono così rappresentati:

a) comune amministrativo - dizione in chiaro;

b) comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;

c) codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici;

d) foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;

e) particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore);

f) tipo particella (sono ammessi i seguenti valori: F = fondiaria E = edificiale solo per le province di Trento e Bolzano);

g) subalterno - 4 caratteri numerici, se presente.

5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, l'indirizzo degli immobili urbani di cui al comma 1, lettera *a)*, è rappresentato da: toponimo, numero civico, edificio, scala, piano, interno.

Motivazioni.

La previsione dell'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria, a decorrere dal 1° aprile 2005, i dati catastali che individuano in maniera univoca gli immobili presso i quali sono erogati pubblici servizi, si inserisce nel contesto delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2005, nell'ottica del potenziamento del patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali, finalizzato ad una maggiore proficuità delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia del territorio:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8; art. 57; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 73, comma 4),

statuto dell'Agenzia del territorio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2001;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2004.

c) Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 332, 333 e 334.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
FERRARA

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

05A02679

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Tramadolo Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Tramadolo Sandoz nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

10% gocce flacone da 10 ml - A.I.C. n. 033531017 (in base 10);

Classe «C»;

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033531029 (in base 10);

Classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Tramadolo Sandoz (tramadolo) è stato classificato come segue:

confezione:

10% gocce flacone da 10 ml - A.I.C. n. 033531017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro;

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033531029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,78 euro.

Rispetto del tetto di spesa di 500.000 euro (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3. La prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02474

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Elan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Visto il decreto del 29 ottobre 2004 con il quale la società Schwarz Pharma S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Elan nella confezione:

Multitab 30 compresse da 60 mg - A.I.C. n. 026888040 (in base 10);

Classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2004;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ELAN (isosorbide mononitrato) è stato cassificato come segue:

confezione:

Multitab 30 compresse da 60 mg - A.I.C. n. 026888040 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,46 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,01 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02475

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Amiodar», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Amiodar nella confezione:

150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 fiale - A.I.C. n. 022033029 (in base 10);

classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2004;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Amiodar (amiodarone) è stato classificato come segue:

confezione:

150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 fiale - A.I.C. n. 022033029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,15 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,20 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSPI: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02476

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 marzo 2005.

Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea. (Deliberazione n. 153/05/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 7 marzo 2005 ed in particolare nella sua prosecuzione del 9 marzo 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 497/03 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 103/05 relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea Parte 1 - Principali condizioni di fornitura all'ingrosso di linee affittate, del 21 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04 e 1/05;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1 della determinazione n. 1/04 del 27 maggio 2004;

Udita la relazione del Commissario Mario Lari relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei segmenti terminali di linee affittate e di segmenti di linee affittate sui circuiti interurbani, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 9 marzo 2005

Il Presidente: CHELI

05A02702

DELIBERAZIONE 9 marzo 2005.

Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Deliberazione n. 2/05/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 8/00/CIR recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», nonché tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;

Viste le sentenze n. 249/2002 e 250/2002, depositate dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 14 gennaio 2002;

Vista la delibera n. 5/03/CIR recante «Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;

Considerato quanto segue:

1. La delibera n. 8/00/CIR.

L'Autorità ha svolto, nel corso dell'anno 2000, un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale in relazione all'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonché a determinare le modalità di contribuzione all'eventuale fondo. L'attività istruttoria ha condotto ad accertare la sussistenza di un onere iniquo associato alla fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 10 marzo 1998, nonché alla valutazione delle modalità di determinazione e di ripartizione del relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 11, della legge n. 249/1997, dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Relativamente all'oggetto del presente procedimento, l'Autorità, a seguito della dichiarazione dell'esistenza di un costo netto positivo per il 1999 da parte della società Telecom Italia, ha avviato — tra le altre attività previste dal procedimento — l'analisi necessaria alla verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 ed ha avviato un'analisi delle condizioni di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 1999, al fine di verificare uno dei presupposti per l'ammissibilità di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquità dell'onere.

All'esito delle proprie attività istruttorie, pertanto, l'Autorità è pervenuta alle determinazioni contenute nella delibera n. 8/00/CR, relative, tra l'altro, all'iniquità dell'onere e all'ammissibilità di un fondo per la ripartizione di un costo netto, alla determinazione delle quote di esenzione, alla valutazione del costo netto, sulla base della relazione finale redatta dal Consorzio ERCS-NERA-WIK (incaricato di svolgere la verifica del costo netto del servizio universale, di seguito Consorzio) e alla valutazione dei benefici indiretti.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in relazione all'anno 1999, sussistessero i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ed ha individuato i soggetti debitori e le relative quote di contribuzione al fondo per il servizio universale per l'anno 1999 (articoli 1 e 4 della delibera n. 8/00/CR).

2. La delibera n. 5/03/CIR.

In data 2 aprile 2003, l'Autorità ha ottemperato alle sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002 del Tribunale Amministrativo del Lazio, con le quali venivano parzialmente accolti i ricorsi riuniti promossi da parte di alcuni operatori avverso la delibera n. 8/00/CIR e nelle quali veniva ordinato all'Autorità di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla valutazione in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 1999, a partire dal momento della consegna della relazione finale da parte del Consorzio, onde consentire ai soggetti interessati di controdedurre rispetto ai contenuti della relazione stessa ed assicurare il pieno e completo rispetto del principio del contraddittorio.

3. Il ricorso in appello della società Omnitel Pronto Italia e la sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003.

In data 9 maggio 2003, la società Omnitel Pronto Italia (oggi, Vodafone-Omnitel), ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n. 250/02.

In particolare, la ricorrente ha richiesto la riforma della sentenza della parte in cui ha ritenuto infondati i motivi relativi all'inesistenza di un ambito di concorrenzialità tra operatori di telefonia fissa e di telefonia mobile, ed alla necessità di acquisire da parte dell'Autorità il preventivo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine, la ricorrente ha riproposto i motivi di ricorso che la sentenza appellata aveva ritenuto assorbiti.

Relativamente al predetto ricorso, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7257/2003 dell'8 luglio 2003, ha ritenuto viziata per difetto di istruttoria l'impugnata delibera n. 8/00/CIR. Più precisamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguata l'indagine effettuata dall'Autorità relativamente al grado di concorrenzialità del mercato laddove volendo «riscontrare le condizioni di concorrenzialità del mercato delle comunicazioni al fine di verificare uno dei presupposti per l'operatività del meccanismo di ripartizione degli oneri del servizio universale, [l'Autorità] si è limitata ad evidenziare l'erosione delle quote di mercato della Telecom Italia da parte dei concorrenti della telefonia fissa senza affrontare il tema del mercato rilevante e della sostituibilità dei servizi di telefonia fissa e telefonia mobile». Inoltre, si dichiara che «il difetto di istruttoria sull'effettiva concorrenzialità del mercato rilevante è avvalorato anche dalla mancata acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Ritenuto necessario, sulla base di quanto indicato, di avviare il provvedimento di rinnovazione della delibera n. 8/00/CIR, in ottemperanza alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003, relativamente ai profili di difetto di istruttoria sopra richiamati;

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Rinnovazione del procedimento di cui alla delibera n. 8/00/CIR

1. È avviato il procedimento di rinnovazione della delibera n. 8/00/CIR, in ottemperanza alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003.

2. L'oggetto del presente procedimento è la valutazione del grado di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, al fine di misurare il livello di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni italiane in termini di mercato rilevante, nell'ambito della verifica circa l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999, secondo quanto indicato nella delibera n. 8/00/CIR.

3. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di cui al successivo art. 3, comma 2.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

5. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Camilla Sebastiani del Servizio analisi di mercato e concorrenza.

Art. 2.

Partecipazione al procedimento

1. Le società notificate di cui all'art. 3, comma 1, e tutte le parti interessate sono invitate a far pervenire le proprie osservazioni in merito all'oggetto del presente provvedimento, così come indicato al precedente art. 1, comma 2, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - c.a. Responsabile del procedimento dott.ssa Camilla Sebastiani - Servizio analisi di mercato e concorrenza - Via delle Muratte, 25 - 00187 Roma.

2. Le comunicazioni dovranno recare la dicitura «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 di cui alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente. È possibile, inoltre, inviare le proprie osservazioni via fax, al seguente numero 081-7507623, ovvero in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: c.sebastiani@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione via fax o in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio formale del documento cartaceo con le modalità esposte in precedenza.

3. I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del Regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso.

4. Le comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it

5. I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. L'istanza, che può essere anticipata via fax, deve pervenire al responsabile del procedimento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per l'invio formale del documento cartaceo. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto fax per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

6. Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità.

Art. 3.

Regime di pubblicità

1. Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e WIND Telecomunicazioni S.p.a.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 marzo 2005

Il Presidente: CHELI

05A02662

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 8 marzo 2005.

Programma del Commissario Governativo per l'Emergenza Alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004. I° Stralcio attuativo degli interventi prioritari per la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche, ex articolo 1, comma 2, lettera *b)* della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. Attuazione della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10, articolo 2, comma 2, e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2004, n. 3387, articolo 7, comma 1. (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonché l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista la nota n. 0039/Gab, in data 14 gennaio 2005, dell'assessore regionale dei lavori pubblici, con la quale, con riferimento alla tipologia degli interventi di propria competenza, l'assessore ha informato la giunta sull'esito dei sopralluoghi e delle stime effettuate dagli uffici periferici dell'assessorato, comunicando che il fabbisogno relativo agli interventi ritenuti di maggior urgenza per fronteggiare i danni subiti dalla rete infrastrutturale principale, nei comuni maggiormente interessati dagli eventi alluvionali, ammonta a circa 34 M€;

Visto l'allegato 2 alla nota del 14 gennaio 2005, dell'assessore regionale dei lavori pubblici in cui sono elencati, con riferimento ai comuni individuati quali maggiormente interessati dall'evento alluvionale, gli interventi ritenuti prioritari e la stima dei danni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 e l'ordinanza del commissariale n. 2 del 25 gennaio 2005, con cui, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, è stato assegnato a tale assessorato, per far fronte alle prime più urgenti esigenze di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche (art. 1, comma 2, lettera *b*, della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004), una quota dello stanziamento complessivo pari a 30 M€;

Atteso che, con nota, prot. n. 3256, in data 15 febbraio 2005, l'assessore regionale dei lavori pubblici ha comunicato all'ufficio del commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, la ripartizione del suddetto stanziamento di 30 M€, destinato agli interventi di sua spettanza, elencati tra quelli ritenuti prioritari, tra i comuni e gli enti che hanno subito danni infrastrutturali, individuati con le deliberazioni della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 e n. 1/13 del 18 gennaio 2005;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 che, per il compimento delle iniziative ivi previste, ha autorizzato il commissario delegato, a disporre deroghe, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle disposizioni normative elencate nel medesimo articolo;

Atteso che, con riferimento agli interventi di cui alla predetta nota dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 14 gennaio 2005, gli stessi sono da ricomprendere nel programma commissariale, I° stralcio interventi prioritari;

Atteso che, in parziale adesione alle richieste in tal senso formulate dai comuni ed enti attuatori degli interventi, è opportuno disporre, in via generale, ai fini dell'attuazione da parte dei soggetti realizzatori degli interventi previsti nel predetto I° stralcio del programma commissariale, le deroghe previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, solo per, la parte attinente all'accelerazione procedimentale;

Ritenuto peraltro che, l'ampiezza e la gravità dei danni subiti dalle infrastrutture principali nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali e l'urgenza di procedere agli interventi, possono prefigurare la necessità del ricorso ad ulteriori deroghe alla normativa vigente che potranno essere autorizzate solo sulla base di specifica e motivata richiesta all'uopo formulata all'ufficio del commissario dal soggetto attuatore dell'intervento.

Ordina:

Art. 1.

1. È approvato, quale I° stralcio attuativo del programma commissariale attinente alla categoria di interventi di «riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche» previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b*, della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, l'elenco di interventi allegati alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

2. Gli interventi previsti nell'elenco allegato sono dichiarati di assoluta urgenza.

Art. 2.

1. Ai fini dell'urgente realizzazione degli interventi stessi gli enti attuatori potranno operare in deroga alle disposizioni indicate nei seguenti commi.

2. Programmazione dei lavori pubblici.

In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., gli interventi inclusi nel I° stralcio del programma commissariale, possono essere realizzati, ancorché non inseriti nel programma triennale previsto dalla medesima norma.

3. Attività di progettazione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., la progettazione avente ad oggetto gli interventi inseriti nell'allegato I° stralcio del Programma commissariale può articolarsi, secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in definitiva ed esecutiva.

4. Riduzione dei termini di ricezione delle offerte.

In deroga a quanto previsto dall'art. 79, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione delle offerte è ridotto a quindici giorni a decorrere dall'ultima data di pubblicazione del bando nelle diverse fonti di divulgazione.

5. Esperimento in unica tornata di gara.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., i pubblici incanti possono essere esperiti in unica seduta di gara, procedendo successivamente alla verifica dei requisiti richiesti nel bando di gara solo per le imprese prima e seconda classificata ove le stesse risultino prive di attestazione di qualificazione SOA e ARA.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 24 del 22 aprile 1987, le amministrazioni comunali sono autorizzate ad approvare il progetto esecutivo, prescindendo dal parere dei CTAP o del CTAR, previa acquisizione del parere del responsabile del procedimento, espresso ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999.

Art. 3.

1. Eventuali ulteriori deroghe alla normativa espressamente elencata nell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 potranno essere autorizzate con ordinanza commissariale solo sulla base di specifica e motivata richiesta all'uopo formulata dal soggetto attuatore dell'intervento.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 marzo 2005

Il commissario governativo: SORU

ALLEGATO

Elenco degli interventi programmati per la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche (art. 1, comma 2, lettera *b*, della legge regionale n. 10/2004) tra i comuni e gli enti individuati con le deliberazioni dalla giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 e n. 1/13 del 18 gennaio 2005.

Arzana

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
S'Armentu	Danneggiamenti viabilità comunali ed opere di attraversamento	Ripristino viabilità - ponti
Sa Modditzi – Flumini	Danneggiamenti viabilità comunali ed opere di attraversamento	Ripristino viabilità - ponti
Flumini confl. Flumendosa	Danneggiamenti viabilità comunali ed opere di attraversamento	Ripristino viabilità - ponti
Flumini confl. Flumendosa	Ricostruzione ponte sul Rio Flumini (strada S'Armentu – Flumini – Desulo)	Ripristino viabilità - ponti
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 247.000,00**

Dorgali

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Strada comunale Oddoene	Dissesti stradali con danneggiamenti opere d'arte, spalle ponte "Sa Barva" e ponticelli di attraversamento Rio "Trucu e Murta"	Ripristini viari, ricostruzione opere d'arte
Zona geografica Oddoene	Erosione concentrata della sede stradale, intasamento tombini, accumulo detriti strade "Su Grasssu", "Baralla", "Sadde 'e Fine", "Sa Pira", "Su Lidone", "S'Istintu", "Serra Esartara"	Ripristini viari
Zona geografica Oddoene	Erosione concentrata della sede stradale, strada "Rifugio Gorropu"	Ripristini viari
Zona comunale "istrecone"	Erosione concentrata della sede stradale, intasamento tombini, accumulo detriti Ricostruzione ponte sul Rio Flumini (strada S'Armentu – Flumini – Desulo)	Ripristini viari
Zona geografica "isalle - Orrule"	Erosione dei rilevati alle spalle dei ponti e della sede stradale con interruzione assoluta della percorribilità	Interventi strutt. viabilità, opere d'arte
Strade extraurbane	Erosione concentrata della sede stradale, intasamento tombini, accumulo detriti strade "Fologhe", "Sa Chidonza", "Orastile", "Su Anzu", "Nastallai", "Sulumu", "Sa Costa", "Iscoprana" e attraversamenti fluviali "Rio Musina", "Rio Urennoro", "Rio Littu"	Ripristini viari, ricostruzione opere d'arte
Strada Codula Fuili	Erosione rilevato spalla ponticello e del guado sommergibile	Ripristino

Strada Toddoschi Musina	Ostruzione ponte "Rio Musina" e dissesto stradale	Ripristino
Strada "Su Tuppedie"	Ostruzione ponte "Rio Littu" e dissesto stradale	Ripristino
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 1.909.000,00**

Gairo

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Gairo Taquisara	Viabilità - circonvallazione – rete acque bianche via San Giorgio	Ripristino
Località varie	Viabilità extraurbana	Ripristino
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 169.000,00**

Galtellì

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Strade extraurbane rurali	Ripristino viabilità comunale ed opere di attraversamento strade località diverse	Ripristino
Strade urbane e fognature	Accumulo detriti, asportazione piano viario, intasamento pozzetti, caditoie, ecc..	Pulizia e ripristino viabilità
Impianto sportivo	Campo di gioco e spogliatoi	Ripristino
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 2.988.000,00**

Jerzu

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Viabilità extraurbane	Smottamenti, piccole frane, erosioni, accumulo detriti, crollo muretti, asportazione recinzioni	Ripristini
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 66.000,00**

Irgoli

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Strade extraurbane	Sede stradale, smottamenti, accumulo detriti, opere d'arte, ecc…	Ripristini viari
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 233.000,00**

Loculi

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Strade comunali extraurbane	Erosione concentrata della sede stradale, intasamento cunette, accumulo detriti strada comunale "Sensorie – Duacore" e strade vicinali "Sas Cottulas – Su Crastu Ruiu", ecc…	Ripristini viari, pulizia e/o realizzazione cunette
Strade urbane	Danneggiamenti canali coperti di raccolta acque bianche	Ripristini e pulizie, realizz. caditoie
Immobili comunali rurali	Danneggiamento manto di copertura stabile	Ripristini
Centro Aggregazione Sociale	Danneggiamento manto di copertura	Ripristini
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 181.000,00**

Onifai

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Strade extraurbane rurali	Danneggiamenti viabilità	Ripristino
Impianto sportivo	Campo di giuoco e spogliatoi	Ripristino
Impianto depurazione	Recinzione area e struttura di servizio	Ripristino
Rete fognaria abitato	Fognatura via Provinciale e interna abitato	Ripristino
Edifici comunali	Scuole elementare e materna – palestra – biblioteca – centro aggregazione sociale – cimitero	Ripristino
Opere urbanizzazione	Impianti tecnologici	Revisione
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 1.548.000,00**

Orosei

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Quartiere Golfai	Crollo di muro contenimento via Matteotti	Recupero muro
Foce fiume Cedrino	Frana strada a servizio dell'arenile della Marina di Orosei	Ripristini viario
Loc. "Scala e Croccas"	Restringimento canale colatore n.4	Raddoppio canale
Loc. "Panatta"	Rottura condotta deflusso acque versante nord – est Monte Tuttavista	Ripristino condotta
Rione "Golfai"	Evento franoso a sud della strada Panoramica	Protezione con rete paramassi
Via S. Chisu	Evento franoso a ridosso di abitazioni	Protezione con rete paramassi
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 898.000,00**

Osini

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Viabilità rurale	Smottamento, distruzione ponticelli, cunette	Ripristino viabilità
Canali drenanti a protezione abitato	Accumulo di detriti	Pulizia canali
Viabilità interna	Danneggiamenti alla carreggiata stradale, lesione muro contenimento	Ripristino pavimentazione consolidamento
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 566.000,00**

Posada

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Strada circonvallazione	Crollo di contenimento in pietrame	Rifacimento
Centro abitato	Aggravamento lesioni muro contenimento prospiciente piazza Biblioteca	Consolidamento
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 151.000,00**

Talana

Località	**Danni**	**Tipologia di interventi**
Loc. Is Eras	Danneggiamento viabilità strada collegamento Talana - Nuoro	Ripristino
S'Orustudè – Is Eras	Danneggiamento strada collegamento invaso collinare Is Eras	Ripristino
Is Eras	Danneggiamento ponte cantiere forestale Is Eras	Ripristino
Strade extraurbane	Danneggiamenti alla viabilità: smottamenti, cunette, ponticelli, opere d'arte, riprofilatura scarpate, ecc…	Ripristino
S'Orustudè - Baccu Oro - Filigi	Strada collegamento invaso collinare S'Orustudè – Baccu Oro – Filini	Ripristino
Centro abitato	Viabilità interna: muri contenimento, canali scolo, scarpata, pozzetti, rete smaltimento acque, ecc…	Ripristini e rifacimenti
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 1.422.000,00**

Torpè

Località	**Sintesi evento - danni**	**Tipologia interventi**
Rio Posada	Interventi immediati x ripristino argine lato sx Rio Posada	Ripristini eseguiti
Loc. Poiu	Realizzazione canali scolo	Ripristini eseguiti
Viabilità rurale	Interruzione viaria loc. Bidana, San Pietro, Bagdore, Ussella	Ripristini (eseguiti)
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 104.000,00**

Urzulei

Località	**Sintesi evento - danni**	**Tipologia interventi**
Ghenna ' e Rughe - Ediddili	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere attraversamento strada com.le Ghenna' e Rughe -Ediocili	Ripristino
Gherna Arenai – Itole - Minincaddos	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere di attraversamento strada comunale Gherna Arenai – Itole - Minincaddos	Ripristino
Campu Oddeu – Campos Barjos - Gurtaddara	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere di attraversamento strada comunale Campu Oddeu – Campos Barjos - Gurtaddara	Ripristino
Campu Oddeu - Fennau	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere di attraversamento strada comunale Campu Oddeu - Fennau	Ripristino
Paule	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere di attraversamento strada comunale Paule	Ripristino
Sa Semida – Osoe - Mannori	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere di attraversamento loc. Sa Semida – Osoe – Mannari	Ripristino
Topunu	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere di attraversamento strada interpoderale loc. Topunu	Ripristino
Cala 'e Margianis	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere di attraversamento strada interpoderale loc. Cala 'e Margianis	Ripristino
Iscoporo - Dorgone	Danneggiamenti viabilità comunale ed opere di attraversamento strada interpoderale loc. Iscoporo - Dorgone	Ripristino
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 236.000,00**

Villagrande Strisaili

Località	**Sintesi evento - danni**	**Tipologia interventi**
Centro urbano	Ripristino attraversamento viario e consolidamento ponticello via Roma (Mulino Demurtas) - Rio Bau 'e Porcos	Ripristino
Centro urbano	Ripristino attraversamento Rio Bau 'e Porcos in via Mazzini	Ripristino
Centro urbano	Attraversamento Rio S'Arrescottu in via Roma e sistemazione idraulica canale	Ripristino e sistemazione
Centro urbano	Ricostruzione ponte ed opere sostegno rio Bau Arcili in via Dante (Forno Demurtas)	Ricostruzione
Centro urbano	Via Mazzini – Rifacimento viabilità e opere di sostegno	Rifacimento
Centro urbano	Via Battisti - Rifacimento viabilità, reti tecnologici e opere di sostegno	Rifacimento
Centro urbano	Via Dante – Opere di sostegno e pavimentazione stradale	Rifacimento
Centro urbano	Via Deffenu – Ripristino sede stradale ed impianti tecnologici	Ripristino
Centro urbano	Via Fiume – Ripristino sede stradale	Ripristino
Centro urbano	Via Colombo – Collegamento via Barioce – Ripristino viabilità	Ripristino
Centro urbano	Via E. D'Arborea – Rifacimento sede viaria	Rifacimento
Centro urbano	Via Galilei – Consolidamento sede viaria e ripristini vari	Ripristini vari
Centro urbano	Via Roma – Lavori vari di ripristino	Ripristini vari
Centro urbano	Vai Foscolo – Ripristino sede stradale ed impianti	Ripristini vari
Centro urbano	Via Vittorio Emanuele – Lavori di ripristino	Lavori vari di ripristino
Centro urbano	Autorimessa Comunale in via Azuni – Restauro e messa in sicurezza – Ripristino funzionalità	Ripristini
Centro urbano	Cimitero comunale – Consolidamento statico strutture murarie, raccolta e coinvolgimento acque meteoriche, pulizia e ripristino aree cimiteriali	Ripristini e Rifacimento
Centro urbano	Impianto depurazione – Ripristino collettore principale, muri di sostegno, strade d'accesso, impianti tecnologici	Ripristino
Centro urbano	Campo sportivo – realizzazione muri di sostegno, ripristino scarpate, regimazione acque, ripristini vari	Ripristino
Centro urbano	Municipio – interventi immediati di ripristino	Ripristino
Centro urbano	Scuola elementare – Intereventi immediati di ripristino	Ripristino
Centro urbano	Scuola materna – Intereventi immediati di ripristino	Ripristino
Centro urbano	Scuola media – Intereventi immediati di ripristino	Ripristino
Centro urbano	Piazza Sennorigau – Studi e verifiche statiche	
Villanova Strisaili	Scuola elementare – Intereventi immediati di ripristino	Ripristino
Villanova Strisaili	Scuola materna – Intereventi immediati di ripristino	Ripristino

Villanova Strisaili	Scuola media – Intereventi immediati di ripristino	Ripristino
Villanova Strisaili	Sede Municipale – interventi immediati di ripristino	Ripristino
Villanova Strisaili	Depuratore – Ripristini vari	Ripristino
Villanova Strisaili	Cimitero di Villanova – Copertura Cappella e camera mortuaria	Ripristini e Rifacimento
Villanova Strisaili	Campo sportivo: sistemazioni varie, regimazione acque ecc.	Sistemazioni e Ripristini
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 4.198.000,00**

Amministrazione Provinciale di Nuoro

Località	**Sintesi evento - danni**	**Tipologia interventi**
Area Ogliastra	Ripristino e messa in sicurezza della viabilità provinciale	Disgaggio massi, ancoraggi, ecc.
Area Nuorese – Bassa Baronia	Ripristino e messa in sicurezza della viabilità provinciale	Disgaggio massi, ancoraggi, ecc.
Area Baronia	Ripristino e messa in sicurezza della viabilità provinciale	Disgaggio massi, ancoraggi, ecc.
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 10.000.000,00**

Consorzio Govossai S.p.A.

Località	**Sintesi evento - danni**	**Tipologia interventi**
Centri di Oliena - Dorgali - Calagonone - Orosei – Irgoli – Loculi – Onifai - Galtellì	Danneggiamenti agli impianti tecnologici relativi a punto di presa e di rilancio della Sorgente di "Su Gologone"	Ripristino e rifacimento
Centri di Orosei – Calaliberotto - Irgoli – Loculi – Onifai - Galtellì	Danneggiamento all'impianto di potabilizzazione di Galtellì	Lavori di spurgo e pulizia, impianti e ripristino filtri
Centri di Irgoli – Loculi – Onifai - Galtellì	Danneggiamenti all'impianto del sistema fognario depurativo del Sologo	Ripristino e rifacimento impianti
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 1.010.000,00**

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Località	**Sintesi evento - danni**	**Tipologia interventi**
Comprensorio del fiume Cedrino	Ripristino rotte arginali fiume Cedrino	Ripristino
Diga di Pedra 'e Othoni	Rimozione frana di occlusione dello scarico di fondo	
Diga di Pedra 'e Othoni	Disgaggio massi pericolanti sulle sponde dello sbarramento	
Diga di Pedra 'e Othoni	Ripristino funzionale della presa irrigua	Ripristino
Diga di Pedra 'e Othoni	Ripristino ponti tubo acquedotto irriguo bassa Baronia	Ripristino
Bacino del Cedrino	Ripristino ponte sommergibile sul Rio Sologo	Ripristino
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 3.884.000,00**

ESAF S.p.A.

Località	**Sintesi evento - danni**	**Tipologia interventi**
Seulo – Sadali - Esterzili	Crollo condotta uso acquedottistico	Ripristino
Stanziamento complessivo in capo al Cap. n° 8382/00 - U.P.B. S08.094 di competenza del Servizio del Genio Civile di Nuoro.		**€ 190.000,00**

05A02542

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. **11.**

Disposizioni di indirizzo per l'applicazione dell'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Riduzione spese per autovetture.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale

Alla Conferenza dei presidenti di regione e di provincia autonoma - presso CINSEDO

All'Unione delle province d'Italia

All'Associazione nazionale dei comuni italiani

All'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani

Ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti o sindacali degli enti ed organismi pubblici non territoriali

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), all'art. 1, comma 12, dispone che le pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1), non possono sostenere, nel triennio 2005/2007, spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture per un ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Le medesime pubbliche Amministrazioni hanno, altresì, l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2005, una relazione da cui risulti la consistenza e la destinazione dei mezzi di trasporto a disposizione. Per le amministrazioni inadempienti, la legge prevede la limitazione dei pagamenti per l'anno 2005 al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

In via preliminare, occorre tener conto che la norma fa ricorso ad una diversa terminologia: autovetture e mezzi di trasporto, con riferimento rispettivamente alla riduzione della spesa ed all'attività di monitoraggio.

Sul punto, per uniformità di trattazione, non può che considerarsi un solo oggetto di indagine, sia per l'aspetto finanziario sia per l'aspetto ricognitivo e, di conseguenza, è da intendersi corretto il riferimento, in entrambe le fattispecie, alle autovetture (art. 54, comma 1, lettera A, del codice della strada).

Sempre in merito all'ambito di applicazione delle norme richiamate, si ritiene di poter sostenere che le regioni (e le loro aziende), le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi possano considerarsi esclusi dall'obbligo di rilevazione, in virtù della sentenza della Corte costituzionale 13 - 17 dicembre 2004, n. 390, la quale sancisce che le disposizioni statali devono limitarsi a fissare principi di coordinamento della finanza pubblica e non possono — in alcun caso — invadere l'area riservata alle autonomie territoriali attraverso precetti di dettaglio specifici e puntuali. Di conseguenza, per i predetti enti territoriali le disposizioni in rassegna costituiscono principi di comportamento coerenti con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

(1) Art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 165: «Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

La norma in rassegna prevede che ciascuna amministrazione predisponga una dettagliata relazione contenente tutti gli elementi relativi alle autovetture a disposizione, tra cui sono da annoverarsi, ad esempio: marca, modello, anno immatricolazione, allestimenti particolari, etc.

A questi fini, si ritiene che i dati numerici possano essere proficuamente raccolti per Centro di responsabilità amministrativa ed aggregati da ogni Amministrazione centrale per il successivo inoltro allo scrivente Ministero per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.

Allo scopo di agevolare le attività di reperimento delle informazioni e rendere omogenea la procedura di valutazione, sono state predisposte le schede allegate.

In particolare, la scheda n. 1 rileva la consistenza numerica per tipologia di destinazione delle autovetture utilizzate dalle amministrazioni, con indicazione separata degli uffici centrali e periferici, per ciascun Centro di responsabilità amministrativa (n. 2 schede per ogni C. di R.).

Allo stesso modo gli enti pubblici non territoriali devono trasmettere gli elementi di loro competenza alle rispettive amministrazioni vigilanti, comunicando separatamente i dati relativi alle proprie eventuali sedi periferiche.

Le Amministrazioni centrali, sedi di raccolta ed aggregazione delle informazioni, comunicano le notizie acquisite, distinguendo tra uffici centrali, uffici periferici ed enti vigilati.

Al punto 3 della scheda n. 1 sono indicate le autovetture «strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni» (art. 2, comma 123, legge n. 662/1996), per le quali le Amministrazioni interessate procedono alla richiesta dell'applicazione del comma 13 della stessa legge finanziaria 2005, che prevede l'esclusione dalle riduzioni di spesa di cui al comma 12.

A tale riguardo si ribadisce che comunque la relazione dovrà comprendere anche le autovetture eventualmente fatte oggetto dei decreti di esclusione dalla disposizione del comma 12.

Sotto questo aspetto, occorre tener presente che gli enti pubblici non territoriali possono attivare la procedura di esclusione dalle limitazioni di spesa per il tramite delle Amministrazioni centrali vigilanti.

Il comma 14 dell'articolo unico della citata legge n. 311/2004 prescrive che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2005, una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai conuni 12 e 13, evidenziando i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

Considerato, quindi, che la misurazione dei risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa sarà concretamente attuabile solamente alla conclusione dell'esercizio di riferimento, ai fini della relazione prevista al 30 giugno 2005, la scheda n. 2 potrà essere compilata solo con riferimento ai dati previsionali 2005 aggiornati, che saranno confrontati con il dato relativo alla medesima spesa impegnata nel 2004.

Pertanto, con la scheda n. 2 ogni Amministrazione comunica la spesa sostenuta per gli autoveicoli, distinguendo tra quella impegnata nel 2004, quella prevista nel bilancio di previsione 2005 e quella consentita per effetto dell'applicazione del comma 12.

Le Amministrazioni centrali, dopo aver acquisito tutte le informazioni, provvedono a trasmettere al coesistente ufficio centrale del bilancio la relazione dettagliata, nella quale, tra l'altro, devono essere indicati tutti gli altri elementi necessari per la redazione del referto al Parlamento di competenza dello scrivente, unitamente alle schede riepilogative cui sopra si è fatto cenno.

Si confida nel rispetto del termine del 31 marzo 2005, significando che la mancata osservanza costituisce inadempimento sanzionabile al sensi dell'art. 1, comma 12, sopra citato.

I revisori dei conti nominati in rappresentanza di questo Ministero nei collegi di revisione o sindacali degli enti pubblici non territoriali sono invitati a vigilare sull'esatta osservanza delle richiamate prescrizioni normative da parte degli enti interessati.

Roma, 21 marzo 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze: SINISCALCO

ALLEGATO

Scheda 1 - Ricognizione autoveicoli (comma 12 LF 2005) -dati numerici-

Destinazione autovetture (aggregazione per Centro di Responsabilità amministrativa)	**Proprietà**	**Gestione indiretta**	**Noleggio**	**Leasing**	**totale**
1- autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo (art.1 DPR 28-2-1997, art.1 DPCM 30-10-2001); autovetture protette assegnate al personale di magistratura (art. 7 comma 3, L.133/1998)					
2- autovetture assegnate in uso non esclusivo a soggetti preposti alle strutture (art.2 DPCM 30-10-2001), ivi comprese le autovetture non strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni primarie di talune Amministrazioni (art. 2, comma 123 L.662/1996)					
3- altre autovetture di servizio istituzionale strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni , fatte oggetto del decreto di esclusione ex comma 13 della Legge Finanziaria 2005.					
Totale					

dati da comunicare entro il 31 marzo agli UCB

Scheda 2 - Spesa sostenuta per autoveicoli (comma 12 LF 2005) (punti 1 e 2 della scheda 1)

Tipologia di spesa	A	B	C
	Totale spesa impegnata 2004	Previsione bilancio 2005	Previsione massima consentita 2005 (=prev. aggiornata, colonna A -10%)
1- gestione indiretta	€	€	€
2- spese per acquisto (c/capitale)			
3- spese di manutenzione			
4- spese di esercizio			
5- noleggio			
6- leasing			
totale			

N.B. non indicare le spese di cui al punto 3 della scheda 1: altre autovetture di servizio istituzionale strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni , fatte oggetto del decreto di esclusione ex comma 13 della Legge Finanziaria 2005.

05A02699

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 marzo 2005

Dollaro USA	1,3199
Yen giapponese	139,09
Corona danese	7,4476
Lira Sterlina	0,69410
Corona svedese	9,1371
Franco svizzero	1,5516
Corona islandese	77,49
Corona norvegese	8,1400
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5834
Corona ceca	30,144
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4324
Zloty polacco	4,1267
Leu romeno	36367
Tallero sloveno	239,69
Corona slovacca	38,895
Lira turca	1,7768
Dollaro australiano	1,6751
Dollaro canadese	1,6001
Dollaro di Hong Kong	10,2947
Dollaro neozelandese	1,7867
Dollaro di Singapore	2,1524
Won sudcoreano	1331,91
Rand sudafricano	8,1141

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02743

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stalcare»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 94 del marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: STALCARE, nella forma e confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6 - cap. 85033, codice fiscale 01135800769.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035811013 (in base 10) 124VQ5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via Dei Pestagalli n. 7 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

Eccipienti: Povidone 1,5 mg; amido di mais 3,47 mg; magnesio stearato 0,6 mg; lattosio 54,23 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg; cellulosa microcristallina 27,35 mg; diossido di silicio colloidale 0,2 mg; olio vegetale idrogenato 0,5 mg; carmellosa sodica 2 mg.

Indicazioni terapeutiche:

adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035811013 (in base 10) 124VQ5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035811013 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Brunifarma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 89 del 9 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOMPERIDONE BRUNIFARMA nella forma e confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Brunifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, via Maestra La Barbera n. 18, c.a.p. 90017, codice fiscale n. 04874220827.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 036108013 (in base 10); 12FXRF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via Dei Pestagalli n. 7 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Domperidone 10 mg;

eccipienti. Povidone 1,5 mg; amido di mais 3,47 mg; magnesio stearato 0,6 mg; lattosio 54,23 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg; cellulosa microcristallina 27,35 mg; diossido di silicio colloidale 0,2 mg; olio vegetale idrogenato 0,5 mg; carmellosa sodica 2 mg.

Indicazioni terapeutiche:

adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 036108013 (in base 10), 12FXRF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036108013 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02653

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Dorom»

Estratto determinazione AIC/N n. 90 del 9 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TIOCOLCHICOSIDE DOROM, nella forma e confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch 1.2, c.a.p. 20152 Milano, codice fiscale 09300200152.

Confezione:

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 035826015 (in base 10) 125BBZ (in base 32);

forma farmaceutita: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.A. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15;

composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche:

esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica, lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e postoperatorie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 035826015 (in base 10) 125BBZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035826015 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02652

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Bruni»

Estratto determinazione AIC/N n. 91 del 9 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOMPERIDONE BRUNI, nella forma e confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, corso Basilica Soluntina n. 67, c.a.p. 90017, codice fiscale 02656370828.

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 036109015 (in base 10) 12FYQR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (tutte);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: povidone 1,5 mg; amido di mais 3,47 mg; magnesio stearato 0,6 mg; lattosio 54,23 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg; cellulosa microcristallina 27,35 mg; diossido di silicio colloidale 0,2 mg; olio vegetale idrogenato 0,5 mg; carmellosa sodica 2 mg.

Indicazioni terapeutiche:

adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 036109015 (in base 10) 12FYQR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036109015 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02651

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone ABC»

Estratto determinazione AIC/N n. 92 del 9 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOMPERIDONE ABC, nella forma e confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 72, c.a.p. 10121, codice fiscale 08028050014.

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035809019 (in base 10) 124TRV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (tutte);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: povidone 1,5 mg; amido di mais 3,47 mg; magnesio stearato 0,6 mg; lattosio 54,23 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg; cellulosa microcristallina 27,35 mg; diossido di silicio colloidale 0,2 mg; olio vegetale idrogenato 0,5 mg; carmellosa sodica 2 mg.

Indicazioni terapeutiche:

adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035809019 (in base 10) 124TRV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035809019 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02650

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Merck Generics»

Estratto determinazione AIC/N n. 93 del 9 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOMPERIDONE MERCK GENERICS, nella forma e confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Aquileia n. 35, c.a.p. 20092, codice fiscale 13179250157.

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035810011 (in base 10) 124UQV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n.7 (tutte);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: povidone 1,5 mg; amido di mais 3,47 mg; magnesio stearato 0,6 mg; lattosio 54,23 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg; cellulosa microcristallina 27,35 mg; diossido di silicio colloidale 0,2 mg; olio vegetale idrogenato 0,5 mg; carmellosa sodica 2 mg.

Indicazioni terapeutiche:

adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035810011 (in base 10) 124UQV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035810011 - «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solian»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 165 del 9 marzo 2005

Medicinale: SOLIAN.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38, c.a.p. 20154, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica di composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione per la confezione: A.I.C. n. 033462019 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa) varia da:

una compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di patata 20,0 mg - lattosio monoidrato 100,0 mg - metilcellulosa 1500 cps 1,4 mg - silice 9,6 mg - magnesio stearato 4,0 mg.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: carbossimetilamido sodico (tipo A) 24,0 mg - lattosio monoidrato 69,6 mg - cellulosa microcristallina 36,0 mg - ipromellosa 6,8 mg - magnesio stearato 3,6 mg.

Per la confezione: A.I.C. n. 033462021 - «200 mg compresse» 30 compresse varia da:

una compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di patata 40,0 mg - lattosio monoidrato 200,0 mg - metilcellulosa 1500 cps 2,8 mg - silice 19,2 mg - magnesio stearato 8,0 mg.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: carbossimetilamido sodico (tipo A) 48,0 mg - lattosio monoidrato 139,2 mg - cellulosa microcristallina 72,0 mg - ipromellosa 13,6 mg - magnesio stearato 7,2 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033462019 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033462021 - «200 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «100 mg compresse» 30 compresse (A.I.C. n. 033462019), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

05A02655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Varilrix»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 168 del 9 marzo 2005

Medicinale: VARILRIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rixensart, rue de l'Institut, 89, c.a.p. B-1330, Belgio (BE).

Variazione A.I.C.: 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica delle specifiche di rilascio relativa al medicinale. La specifica di rilascio varia da:

specifica di rilascio per il vaccino antivaricella - virus della varicella vivi attenuati (ceppo OKA) (GSK Bio monograph n. 3106) - contenitore finale;

potenza del virus della varicella: non meno di 4.0 log10 PFU/dose

a:

specifica di rilascio per il vaccino antivaricella - virus della varicella vivi attenuati (ceppo OKA) (Nuova GSK Bio monograph n. 20025001*) - contenitore finale;

potenza del virus della varicella: non meno di 3.7 log10 PFU/dose,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028427019 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone + 1 siringa preriempita 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02654

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Regefi S.r.l.» in Milano, variata in «Regefi - società fiduciaria S.r.l.»

Con decreto direttoriale 11 marzo 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto ministeriale 5 novembre 1971, modificato in data 13 giugno 1983 e 16 ottobre 1993, alla società «Regefi S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 00425130374, è modificata per quanto riguarda la denominazione, variata in «Regefi - società fiduciaria S.r.l.».

05A02659

Modifica della forma giuridica della società «Fortune Fiduciaria S.p.a.», in Milano, variata in «Fortune Fiduciaria S.r.l.»

Con decreto direttoriale 11 marzo 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 27 agosto 1988 alla società «Fortune Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, iscritta nel Registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 02799010109, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica, variata in «Fortune Fiduciaria S.r.l.».

05A02660

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Carota del Fucino a r.l.», in Ortucchio

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: «Cooperativa La Carota del Fucino», a r.l. con sede in Ortucchio, B.U.S.C. n. 2051, costituita per rogito del notaio Roberto Colucci in data 29 febbraio 1992 repertorio n. 4183.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro-servizio politiche del lavoro-unità operativa cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02597

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Valli Leccesi soc. coop.va a r.l.», in Lecce

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: cooperativa Valli Leccesi a.r.l., con sede in Lecce dei Marsi, B.U.S.C. n. 1439, costituita per rogito del notaio Ettore Prandi in data 4 luglio 1983 repertorio n. 2035.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro-servizio politiche del lavoro-unità operativa cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02598

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agorà Cooperativa Sociale», in Pescara

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agorà cooperativa sociale», con sede in Pescara, corso V. Emanuele n. 36, costituita per rogito notaio dott. Rozzi Pasquale in data 5 febbraio 1997, rep. n. 148868, codice fiscale n. 01465840682 - BUSC n. 1485/277524.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A02627

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di venti società cooperative

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

BUSC	S. N.	Denominazione	Sede	Cost.	Codice fiscale o REA
1203	—	Consorzio Cooperative Edificatrici	Firenze	8 dicembre 1963	192378
1234	83906	Cooperativa Edificatrice San Andrea	Firenze	16 gennaio 1964	192591
1254	84327	Fattoria La Magona	Barberino di Mugello	26 gennaio 1964	01789200480
1284	84865	Cooperativa Edificatrice Alloro	Firenze	11 febbraio 1964	197870
1311	—	Seci	Firenze	23 gennaio 1964	194090
1328	—	Vittoria	Firenze	26 febbraio 1964	193819
1334	—	Cooperativa Edilizia S.I.L.P. Firenze n. 6	Firenze	24 marzo 1964	193751
1420	87949	Il Salviatino	Firenze	6 luglio 1964	195474
1431	88799	Consorzio Avicolo Toscano	Firenze	13 giugno 1964	195844
1487	93428	Cooperativa Gestione Mense	Scandicci	6 novembre 1964	197249
1511	—	Soc. Usa Cooperativa Operaia	Firenze	29 ottobre 1965	202421
1891	58068	Cooperativa Edificatrice Le Torri	Campi Bisenzio	14 giugno 1957	151487
2159	98451	Cooperativa tra Produttori Agricoli Fucecchiesi	Fucecchio	30 novembre 1966	219762
2436	—	Casa Nostra	Empoli	2 dicembre 1954	139480
2462	—	Urania	Firenze	8 marzo 1958	154718
2481	99139	Sviluppo Mugello	Borgo S. Lorenzo	5 aprile 1967	209441
2499	99419	Cooperativa Edificatrice Mare	Firenze	27 maggio 1967	210900
2500	99420	Cooperativa Edificatrice Troghi	Rignano Sull'Arno	6 maggio 1967	210034
2541	104557	Verde Europa	Firenze	18 novembre 1967	212719
2659	109690	La Rocca	Borgo S. Lorenzo	17 ottobre 1969	223651

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini n. 9 - 50129.

05A02625

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Ten. Gen. Antonio Scipione nato il 9 aprile 1937 a Formia (Latina) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di eccellenti capacità intellettuali, non comuni doti umane e morali, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, tutte le problematiche connesse con gli alti incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quelli di Capo del I e del II reparto della Direzione generale di commissariato, di Capo nucleo ispettivo centrale dell'Ispettorato logistico dell'Esercito e di Vice ispettore e Capo Dipartimento di amministrazione e commissariato dell'Ispettorato logistico dell'Esercito. Ha servito per oltre quarantadue anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio» - Roma, 5 novembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Ten. Gen. AUS. Luciano Forlani nato il 12 dicembre 1939 a Pescara con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di spiccate capacità intellettuali e professionali, dotato di eccezionale carisma, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di vice comandante del 3º Corpo d'armata e comandante designato della divisione italiana del Corpo d'armata di reazione rapida di ace, di comandante del 3º Corpo d'armata e di comandante operativo delle forze di proiezione. Ha servito per oltre quarantaquattro anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale» - Roma, 5 novembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al Ten. Gen. AUS. Pasquale De Salvia nato il 25 ottobre 1938 a Manfredonia (Foggia) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di spiccate capacità intellettuali e professionali, dotato di eccezionale carisma, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di comandante delle forze d'intervento rapido, di sottocapo di SM di Afsouth, di comandante del 4º Corpo d'armata alpino e di Comandante delle truppe alpine. Ha servito per oltre quarantatre anni l'Esercito italiano ed il Paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». Roma, 5 novembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al Ten. Col. Maurizio Treglia nato il 12 gennaio 1961 a Maglie (Lecce) con la seguente motivazione:

«Ufficiale del genio comandato a prestare servizio in qualità di "Vicedirettore dei lavori" nell'ambito del team direttivo incaricato della costruzione dell'insediamento denominato "Villaggio Italia" in

Belo Polje (Kosovo) destinato ad accogliere i militari del contingente nazionale impiegati nell'ambito dell'operazione "joint guardian", operava costantemente con esemplare passione, grande determinazione ed eccezionale competenza. In particolare, la sua straordinaria ed instancabile azione di coordinamento e controllo delle attività di cantiere e la sua brillante capacità di interagire con i tecnici e le maestranze civili consentivano il superamento delle innumerevoli difficoltà che si presentavano nella realizzazione della infrastruttura, da tutti apprezzata per gli elevatissimi standard qualitativi e operativo-funzionali. Chiaro esempio di ufficiale di altissimo rango che, con instancabile impegno, ha contribuito in misura determinante ad accrescere l'immagine del contigente nazionale e dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale del Kosovo» - Belo Polje, (Kosovo) 27 marzo 2002 - 18 agosto 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Esercito

Al Mar. Cal. Maurizio Nicolardi nato il 28 novembre 1965 ad Andrano (Lecce) con la seguente motivazione:

«Sottufficiale comandato a prestare servizio in qualità di "assistente tecnico del genio" nell'ambito del team direttivo incaricato della costruzione dell'insediamento denominato Villaggio Italia in Belo Polje (Kosovo), destinato ad accogliere i militari del contingente nazionale impiegati nell'ambito dell'operazione "joint guardian", ha operato con spiccata professionalità, profondo spirito di sacrificio e grande determinazione. In particolare, la sua costante ed incisiva attività di monitorizzazione e controllo di tutte le fasi lavorative nonché la sua capacità di interagire con i tecnici e le maestranze civili consentivano il rapido e brillante superamento di tutte le difficoltà sorte nella fase esecutiva di realizzazione dell'infrastruttura.

Magnifica figura di sottufficiale che, con notevole spirito di sacrificio ed eccezionale dedizione al servizio, ha contribuito in misura determinante ad elevare l'immagine del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale del Kosovo» - Belo Polje, (Kosovo) 8 marzo 2002 - 18 agosto 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Esercito

Al Ten. Col. Salvatore Ciprì nato il 29 agosto 1946 a Palermo con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore in servizio presso il 4º Reggimento genio guastatori ha svolto il suo incarico con rara competenza, grande senso del dovere e spiccata determinazione, in particolare, nel corso della gravissima crisi idrica che ha colpito la città di Palermo, incaricato dei lavori per la realizzazione di una importantissima opera di ingegneria idraulica per l'adduzione delle acque da un invaso al potabilizzatore, distanti fra loro circa 15 km, organizzava e coordinava con grande impegno e spirito di servizio l'attività di quattro cantieri di lavoro, impiegando con rara perizia ed elevata professionalità uomini e mezzi. Le capacità tecniche, l'attitudine al comando, la costante presenza per tutto il periodo nel quale l'impresa si è compiuta, il notevole impegno posto ad armonizzare il lavoro dei propri collaboratori e dipendenti in un difficile e non sempre sicuro ambiente circostante, hanno fatto sì che l'attività si sia conclusa in anticipo rispetto ai tempi preventivati, assicurando alla città di Palermo il necessario rifornimento idrico.

Validissima figura di ufficiale che con la sua opera ha contribuito in maniera determinante ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.» - Palermo, febbraio 2003 - dicembre 2003.

05A02543-05A02545-05A02548-05A02544-05A02546-05A02547

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'«Istituto Pinewood the international school» di Thessaloniki - Grecia, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee, a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 15 marzo 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

«Istituto Pinewood the international school» di Thessaloniki - Grecia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A02678

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Avvio del procedimento per lo scioglimento della società cooperativa «Società Funeraria di mutuo soccorso di Santa Maria Maddalena», in Trieste.

Si comunica l'avvio del procedimento per lo scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società: «Società Funeraria di mutuo soccorso di Santa Maria Maddalena», con sede in Trieste, costituita addì 28 giugno 1951 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste.

Corre l'obbligo di precisare che chiunque via abbia interesse potrà far pervenire alla Direzione centrale attività produttive, Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

05A02663

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta «Pollo Helmuth S.n.c.», con sede a Bolzano 39100, via Grappoli, 28, già assegnataria del marchio di identificazione BZ 046, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone curvo di seconda grandezza, un punzone diritto di seconda grandezza ed un punzone curvo di prima grandezza, in quanto la stessa ditta ha chiuso l'attività.

05A02677

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 13 gennaio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante: «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, concernente criteri per la predisposizione dei Piani di autocontrollo, per l'identificazione e la gestione dei pericoli nel settore carni». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2005).

In calce al provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 5, seconda colonna, dopo la firma del Presidente LA LOGGIA, si intende riportata la seguente: «Il segretario: CARPINO».

05A02656

Comunicato relativo al provvedimento 13 gennaio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante: «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto "linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e terminali."». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2005).

In calce al provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 80, seconda colonna, dopo la firma del Presidente LA LOGGIA, si intende riportata la seguente: «Il segretario: CARPINO».

05A02657

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, seconda colonna, all'art. 13, comma 9, al quarto rigo, dove è scritto: «... nei casi di *contatti* di lavoro a tempo indeterminato ...», leggasi: «... nei casi di *contratti* di lavoro a tempo indeterminato ...».

05A02720

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501068/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 3 2 3 *

€ 1,00